

Comacchio, 08/04/09

Determinazione n. 141

Oggetto: Contratto di prestazione d'opera per attività di monitoraggio delle acque della Salina di Comacchio

IL DIRETTORE

Premesso

che con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 06/03/2009, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009;

che nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 è necessario garantire la continuità operativa all'Ente per il regolare espletamento di tutte le normali operazioni di gestione;

Premesso inoltre:

che l' art. 2 quinquies della L. 28 Febbraio 2001, n. 26, ha disposto che "i beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette" e che i beni medesimi "in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono";

che a seguito dell'esclusione dell'ex stabilimento salifero di Comacchio dall'elenco degli immobili appartenenti al Patrimonio immobiliare dello Stato -avvenuta in data 28 Aprile 2003 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze- l'immobile stesso, nelle more dell'assentimento della concessione mediante decreto interministeriale, con Verbale dell'Agenzia del Demanio, filiale di Bologna, Sezione staccata di Ravenna, datato Dicembre 2003, è stato affidato provvisoriamente in consegna al Comune di Comacchio che ne ha assunto ogni conseguente responsabilità;

che ai sensi dell'art.13, comma 1 bis, della L.R. 2 luglio 1988, n.27, come introdotto dall'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2002, n.38, la regione Emilia Romagna ha disposto che sulla base di apposita Convenzione siano concessi finanziamenti al Consorzio Parco Regionale del Delta del Po, già previsti a favore del disciolto Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio;

che detta Convenzione prevede che l'Ente Parco elenchi gli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio a cui intende dare attuazione nell'anno di riferimento in un "Programma Annuale Operativo" attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna;

Ricordato che il complesso immobiliare "Salina di Comacchio" è sottoposto ad un articolato sistema di vincoli:

- zona umida di interesse internazionale per la Convenzione di Ramsar (D.M. 13 luglio 1981); tutela paesaggistica ex L. 1497/39;

- zona B "di protezione generale" del Parco del Delta del Po - Stazione Valli di Comacchio;
- Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Ricordato inoltre:

che con il Progetto di "Ripristino ecologico e conservazione degli habitat nella Salina del S.I.C. Valli di Comacchio", codificato come LIFE00NAT/IT/7215, la Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po hanno voluto sottrarre la Salina allo stato di abbandono nel quale si trovava, ridestinandola al suo antico uso e favorendo la sua riacquisizione da parte della comunità locale e la conservazione del patrimonio naturale e culturale che la caratterizzano, nonché la fruizione ambientale compatibile del sito;

che con il Progetto "Programma di monitoraggio ecologico per la gestione della Salina di Comacchio - Cod. PAP05DEPO09" del Programma Investimenti 2005-2007 della Regione Emilia-Romagna si è proceduto all'applicazione dei piani di monitoraggio frutto del progetto LIFE mediante il censimento delle principali e significative componenti ecologiche (avifauna, ittiofauna, macrobenthos, zooplancton, flora, vegetazione) ed il monitoraggio della qualità delle acque.

Ritenuto anche in vista della revisione del Piano di Gestione della Salina di Comacchio di continuare il monitoraggio delle acque nei mesi da aprile a dicembre 2009.

Considerato che le modalità di svolgimento saranno le seguenti:

- prelievo di n.1 campione acquoso al mese presso ciascuno dei punti di campionamento: Canale Foce, Valle Uccelliera, Valle Montalbano, Valle Lamerterio e Canale Bajon e consegna al laboratorio ARPA Ferrara per analisi fisico-chimiche;
- raccolta dei rapporti di prova relativi ai campioni analizzati;
- controllo della validità e della correttezza dei dati attraverso il controllo con dati già noti ed attendibili;
- stesura di una scheda di monitoraggio mensile che evidenzii eventuali anomalie riscontrate;
- stesura di una relazione annuale che evidenzii il trend degli elementi campionati nel corso del 2009;

Visto l'art. 4 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, ed appurato che la tipologia della fornitura in oggetto rientra tra quelle attivabili con questo sistema;

Visto l'art. 7 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, che permette il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi di cui all'oggetto, quando il valore degli stessi non superi € 10.000,00 IVA esclusa;

Atteso che "**Federico Brunelli**" Ferrara, via Saraceno n.92 p.iva 01624270383 interpellato per la prestazione in oggetto si è reso disponibile per un costo onnicomprensivo di € 6.000,00 + iva, presentando all'Ente la propria offerta e il relativo preventivo con nota del 23/03/2009 prot. 1656;

Considerato che "**Federico Brunelli**" Ferrara, via Saraceno n.92 p.iva 01624270383 presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità avendo già svolto per l'Ente prestazioni di uguale contenuto con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con "**Federico Brunelli**" Ferrara, via Saraceno n.92 p.iva 01624270383 sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 7 del vigente Regolamento dell'Ente sopra richiamato;

Visto l'allegato schema di contratto di prestazione d'opera Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 108, 151, comma 4, 183 e 192;
- il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) d'incaricare "**Federico Brunelli**" Ferrara, via Saraceno n.92 p.iva 01624270383 come da offerta e preventivo del 23/03/2009 prot. 1656 avente ad oggetto:

Monitoraggio delle acque della Salina di Comacchio nei mesi da aprile a dicembre 2009 con le seguenti modalità:

- o prelievo n.1 campione acquoso al mese presso ciascuno dei punti di campionamento: Canale Foce, Valle Uccelliera, Valle Montalbano, Valle Lamerterio e Canale Bajon e consegna al laboratorio ARPA Ferrara per analisi fisico-chimiche;
- o raccolta dei rapporti di prova relativi ai campioni analizzati dal laboratorio ARPA Ferrara;
- o controllo della validità e della correttezza dei dati attraverso il controllo con dati già noti ed attendibili;
- o stesura di una scheda di monitoraggio mensile che evidenzii eventuali anomalie riscontrate;
- o stesura di una relazione annuale che evidenzii il trend degli elementi campionati nel corso del 2009

per un costo onnicomprensivo di € 7.200,00 iva inclusa;

- 2) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. che il fine che s'intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni di cui all'oggetto;
- b. l'oggetto del contratto è il monitoraggio delle acque della Salina di Comacchio;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 7 del vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;

- 3) di sottoscrivere apposito contratto di prestazione d'opera (Allegato A), alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- 4) di impegnare la ripetuta spesa di € 7.200,00 IVA inclusa all'intervento 1.09.06.03 Competenza 2009;

- 5) di precisare che si procederà alla liquidazione a "**Federico Brunelli**" Ferrara, via Saraceno n.92 p.iva 01624270383 su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente come disposto nell'allegato contratto di prestazione d'opera.

Comacchio, li 08/04/09

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Comacchio, li 08/04/09



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

tra

il **Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po** – Codice Fiscale 91007680381, con sede in Comacchio (Fe), Corso Mazzini, 200, - rappresentato dal Direttore Arch. Lucilla Previati, nata a Jolanda di Savoia (Fe) il 18/04/1953, che agisce in nome e per conto ed interesse del Consorzio Stesso, di seguito denominato "*Parco*"

e

il **Dott. Federico Brunelli** con sede in Ferrara, via Saraceno n.92 p.iva 01624270383 di seguito denominato "*Prestatore d'opera*",

avente ad oggetto:

Monitoraggio delle acque della Salina di Comacchio nei mesi da aprile a dicembre 2009 con le seguenti modalità:

- prelievo n.1 campione acquoso al mese presso ciascuno dei punti di campionamento: **Canale Foce, Valle Uccelliera, Valle Montalbano, Valle Lamenterio e Canale Bajon e consegna al laboratorio ARPA Ferrara per analisi fisico-chimiche;**
- **raccolta dei rapporti di prova relativi ai campioni analizzati dal laboratorio ARPA Ferrara;**
- **controllo della validità e della correttezza dei dati attraverso il controllo con dati già noti ed attendibili;**
- **stesura di una scheda di monitoraggio mensile che evidenzi eventuali anomalie riscontrate;**
- **stesura di una relazione annuale che evidenzi il trend degli elementi campionati nel corso del 2009**

-----^^^-----

in esecuzione alla Determinazione del Direttore n. 141 del 08/04/2009, le cui premesse si richiamano integralmente,

si stabilisce quanto segue:

1. Il Prestatore d'opera s'impegna a svolgere la prestazione di cui all'oggetto con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31/12/2009.
2. Le schede di monitoraggio mensile dovranno essere consegnate entro il giorno 10 del mese successivo ai campionamenti effettuati.
3. E' facoltà delle parti risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di quindici giorni ovvero di prorogarlo in caso di necessità sopravvenuta previo atto scritto motivato.
4. La prestazione dovrà essere resa dal Prestatore d'opera il quale, quindi, non potrà avvalersi di soggetti di qualsiasi tipo e natura in sua sostituzione.
5. Il corrispettivo della prestazione è di euro 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre ad iva, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il Prestatore d'opera dovesse sostenere in ordine all'esecuzione della prestazione: esso, quindi rimarrà invariata fino al termine della prestazione.
6. Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo: 50% del totale dovuto entro il 31/08/2009 ed il saldo a conclusione delle attività richieste su presentazione della relazione annuale.

7. Il Prestatore d'opera solleva il Parco da qualsiasi responsabilità per danni a se o a persone o cose che potrebbero derivare dall'esecuzione della prestazione e dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro del Parco.
8. Per il presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del c.c. e delle altre disposizioni vigenti in materia.
9. Tutti i dati e informazioni, di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione ed utilizzo per attività che esulino dal presente contratto.
10. Ai sensi del DLGS. 196/03 il Prestatore d'opera viene informato che i dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto e degli atti a questo connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Prestatore d'opera dà contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni legislative e regolamentari.
11. Il foro competente in caso di controversie è quello di Ferrara.
12. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 relativo al T.U. sull'Imposta di Registro

Data _____

Il Parco

il Prestatore d'opera

L'incaricato dichiara di approvare specificamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. tutte le clausole di cui al presente contratto.

Il Prestatore d'opera
